

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3307

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata VEZZALI

Istituzione della figura professionale  
di fisioterapista e del relativo albo

*Presentata il 14 settembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è volta a istituire la figura professionale di fisioterapista e i relativi Collegio e albo, che confluiscono nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Com’è noto, infatti, la riforma delle professioni sanitarie, che ha una pluralità di norme attuative (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, legge 26 febbraio 1999, n. 42, legge 10 agosto 2000, n. 251, e legge 1° febbraio 2006, n. 43) non è stata ancora completata nella parte che prevede l’evoluzione degli attuali collegi in ordini e l’istituzione di albi e di ordini per le diciassette professioni che ne sono ora sprovviste. La delega per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 della legge n. 43 del 2006 non è stata attuata nella precedente legislatura.

Il decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 6, comma 3) stabilisce appositi

criteri per l’individuazione delle figure professionali anche nell’area della riabilitazione, dai quali si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca in tutto il territorio nazionale, attraverso la formazione presso strutture universitarie, ospedaliere o private accreditate, mentre ciò oggi non avviene.

Nel settore professionale della sanità l’Italia evidenzia un’anomalia di fondo: la maggioranza degli addetti (oltre 800.000) appartiene a nove professioni sanitarie regolamentate con albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), mentre una minoranza, circa 140.000 operatori, appartenente a diciassette professioni sanitarie, regolamentate e disciplinate nell’esercizio professionale, sono privi di albo e di

ordine professionali come ad esempio i fisioterapisti.

Stupisce in particolare che questa parte minoritaria di professionisti continui a non avere gli stessi doveri e diritti di tutti gli altri nell'ambito delle professioni sanitarie.

Con la legge n. 43 del 2006 il diploma di terapeuta della riabilitazione è stato trasformato in laurea, diversificato in parte nel percorso formativo e permettendo così a quanti si sono diplomati prima del 1999 (conclusione del triennio iniziato nel 1996) di riconvertire il diploma di terapeuta della riabilitazione in laurea, previo esame o breve corso formativo (a discrezione delle università).

Per questo appare più che mai necessaria una normativa semplificata che non preveda l'istituzione di nuovi ordini professionali bensì di albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ne siano sprovviste e la loro confluenza nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica. Tale ordine assumerebbe una nuova denominazione,

ossia ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Istituendo l'albo professionale dei fisioterapisti e consentendo l'iscrizione a esso si riconosce il passato degli operatori evitando di compiere discriminazioni che possono ledere il diritto inalienabile al lavoro di dignitosi operatori professionali.

L'articolo 1 istituisce la figura professionale di fisioterapista.

L'articolo 2 istituisce la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti nonché i collegi e gli albi professionali dei fisioterapisti in ogni provincia.

L'articolo 3 definisce i criteri d'iscrizione all'albo professionale dei fisioterapisti.

L'articolo 4 disciplina l'adozione delle norme regolamentari.

L'articolo 5 reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Istituzione della figura professionale di fisioterapista).*

1. È istituita la figura professionale di fisioterapista, l'operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'area della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali, conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

2. In conformità alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche con la collaborazione di specialisti in altre discipline, la definizione del programma di riabilitazione, volto all'individuazione e al superamento della disabilità del paziente;

b) pratica autonomamente l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale della disabilità motoria, psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie fisiche, manuali e occupazionali;

c) propone l'adozione di eventuali protesi e ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;

d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e in quelli ove siano richieste le sue competenze professionali.

3. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la propria formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale.

4. Il percorso formativo del fisioterapista, ai sensi del presente articolo, è definito con decreto del Ministro della sanità e termina con il rilascio di un

attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree della riabilitazione, previo superamento di un'apposita prova valutativa.

5. Il fisioterapista svolge la propria attività nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

6. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è necessario:

a) essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, o del diploma di laurea in fisioterapia;

b) essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3.

7. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di fisioterapista è definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

## ART. 2.

*(Istituzione della Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, del collegio e dell'albo professionale dei fisioterapisti).*

1. È istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti.

2. In ogni provincia sono istituiti il collegio e l'albo professionale dei fisioterapisti. L'albo professionale dei fisioterapisti è collocato nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di seguito denominato « ordine », che comprende le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che allo stato ne sono sprovviste.

3. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia è esiguo, ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute può disporre che un

collegio di fisioterapisti abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

4. Il collegio di cui al comma 2 ha il compito di curare la tenuta e di esercitare il controllo sugli iscritti all'albo professionale, di cui fanno parte i fisioterapisti che esercitano l'attività nel territorio di competenza del collegio medesimo.

### ART. 3.

#### *(Criteri per l'iscrizione all'albo professionale dei fisioterapisti).*

1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è necessaria l'iscrizione al relativo albo professionale.

2. Per l'iscrizione all'albo professionale dei fisioterapisti è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) essere in possesso del prescritto titolo accademico ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

d) avere la residenza o il domicilio ovvero esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine.

3. Possono essere iscritti all'albo professionale dei fisioterapisti gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che sono in regola con le norme in materia d'ingresso e di soggiorno in Italia.

4. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.

5. La cancellazione dall'albo professionale dei fisioterapisti è pronunciata dal consiglio direttivo dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 2;

c) di rinuncia all'iscrizione all'albo;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti.

#### ART. 4.

*(Norme regolamentari).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca e con il Ministro della salute, adotta, con proprio decreto, le norme regolamentari relative:

a) all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo professionale dei fisioterapisti;

b) alla tenuta dell'albo professionale dei fisioterapisti e a quanto altro è necessario per la corretta gestione del collegio dei fisioterapisti.

#### ART. 5.

*(Disposizioni transitoria e finale).*

1. In sede di prima attuazione della presente legge e, comunque, non oltre tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, è consentita l'iscrizione all'albo professionale dei fisioterapisti ai soggetti che dimostrano di aver esercitato l'attività, in forma dipendente o libero-professionale, per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. Coloro che sono iscritti all'albo professionale dei fisioterapisti, indipendentemente dal tipo di diploma posseduto, possono accedere al corso di perfezionamento per massaggiatore sportivo.

#### ART. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0037040\*